

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TRATTAMENTO DELLE RETI IDRICHE DEDICATE ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA NELLE UNITA' DI OFFERTA DELL'AZIENDA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trattamento delle reti idriche dedicate alla distribuzione dell'acqua calda sanitaria (ACS) nelle Unità di Offerta dell'Azienda, tramite agente chimico appartenente alla categoria del perossido di idrogeno, finalizzato al controllo e alla prevenzione della diffusione del batterio della Legionella, comprese le operazioni di manutenzione ordinaria programmata, correttiva e straordinaria riferite alle seguenti strutture presenti presso la sede di ASC Cremona Solidale, via Brescia 207, Cremona e con le seguenti necessità:

- Palazzina Azzolini: n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato;
- Palazzina Soldi (porzione non ristrutturata): n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato;
- Palazzina Soldi (porzione ristrutturata) n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato;
- Palazzina Officina: n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato;
- Palazzina Cure Intermedie: n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato;
- Palazzina Mainardi: n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato;
- Palazzina Somenzi: n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato;
- Palazzina Cucina vicino Cure Intermedie: n. 1 stazione di dosaggio di perossido di idrogeno stabilizzato.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto d'appalto avrà durata di mesi 36 (trentasei), a partire dal 1° settembre 2024 o, in alternativa, dalla data che sarà indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

Art. 3 - Importo stimato a base di gara e criterio di aggiudicazione

L'importo complessivo a base di gara è di € 108.000 oltre IVA di legge.

L'importo è stato così ottenuto:

	Costi annuali	Costi triennali
Servizio di manutenzione ordinaria	€ 22.000	€ 66.000
Servizio analisi	€ 7.000	€ 21.000
Servizio manutenzione correttiva	€ 7.000	€ 21.000
totale		€ 108.000

I costi per la sicurezza da intendersi ricompresi negli importi sopra indicati, sono pari a € 500

L'aggiudicazione avverrà con i seguenti criteri:

- 70 punti per i criteri qualitativi;
- 30 punti per i criteri economici.

Il punteggio qualitativo è suddiviso come da tabella seguente:

REFERENZE			
Esperienza dell'appaltatore in servizi analoghi	PUNTI	PUNTI PARZIALI	
L'impresa ha svolto nel triennio 2021/2023 almeno cinque servizi paragonabili all'oggetto dell'appalto presso strutture sanitarie e socio sanitarie, per un importo uguale o superiore alla base d'asta	Max pt. 10	Pt. 2 per ogni servizio reso	Indicare nell'offerta tecnica i dati del committente, tipo di servizio, prestazione eseguita, importo e tempo di svolgimento
Esperienza del Responsabile Tecnico			
Esperienza professionale del responsabile tecnico dell'impresa con riguardo al coordinamento di servizi paragonabili all'oggetto dell'appalto eseguiti nel triennio 2021/2023, fino ad un massimo di 5 referenze	Max pt. 15	Pt. 3 per ogni referenza	Allegare CV di massimo una pagina A4 con indicato il tipo di servizio, il committente e l'importo del servizio eseguito
SERVIZI			
SERVIZIO AGGIUNTIVO	PUNTI	PUNTI PARZIALI	ALLEGATI
L'impresa propone servizi aggiuntivi a quelli previsti in capitolato, ritenuti funzionali al servizio complessivo	Max pt. 15	Max Pt. 5 per ogni servizio aggiuntivo fino ad un massimo di tre	Indicare nell'offerta tecnica i servizi aggiuntivi proposti
BONIFICHE SHOCK	PUNTI		ALLEGATI
Effettuazione di bonifiche shock delle reti idriche, su richiesta dell'azienda appaltante, in più rispetto a quelle previste in capitolato e rientranti nel prezzo offerto	Max pt. 10	Pt. 1 per ogni bonifica shock aggiuntiva fino ad un massimo di dieci	Indicare nell'offerta tecnica la quantità di bonifiche shock offerte
FLUSSAGGI	PUNTI	PUNTI PARZIALI	ALLEGATI
Flussaggi con frequenza settimanale anziché mensile come previsto nella manutenzione ordinaria preventiva	Max pt. 20	Pt. 1 per ogni settimana resa in più e da concordare con la Direzione Sanitaria	Indicare nell'offerta tecnica la proposta

Il punteggio di valutazione tecnica per l'aspetto "Servizio aggiuntivo", sarà attribuito come segue:

$$Pt(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

Pt(a) = Punteggio di valutazione tecnica per offerta a

Σn = sommatoria degli n elementi valutati

W_i = peso attribuito al singolo elemento i

$V(a)_i$ = coefficiente definitivo calcolato dalla commissione relativo alla presentazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Trattandosi di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, per ciascuna delle voci componenti l'offerta tecnica, la Commissione di gara attribuirà il punteggio derivandolo dalla moltiplicazione del coefficiente attribuito al punteggio massimo disponibile per ogni voce, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non valutabile	0
Insufficiente	0,30
Sufficiente	0,60
Discreto	0,70
Buono	0,80
Ottimo	1

Non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica il concorrente che, dopo la riparametrazione, non raggiungerà la votazione minima di 42 punti.

PREZZO: punti 30

Alla ditta che, tra quelle ammesse a presentare l'offerta, avrà proposto, in sede di apertura delle buste, il prezzo più basso, sarà assegnato il punteggio massimo. Alle restanti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore.

L'importo offerto dal concorrente si intende remunerativo per tutte le opere, oneri e obblighi contrattuali previsti, per gli oneri per il personale impiegato, oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile d'impresa e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza.

Per quanto riguarda, invece, eventuali ulteriori prestazioni, sarà richiesta specifica quotazione.

L'aggiudicazione sarà quindi assegnata al soggetto candidato che abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, sommando tra loro il punteggio-qualità ed il punteggio-prezzo.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Il RUP può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Tale autorizzazione è disposta mediante apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Non si ritiene opportuno suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali considerata l'unicità del servizio da svolgere.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per il 1° anno di svolgimento del servizio. Dal 2° anno, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, tale clausola si attiverà al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determineranno una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opereranno nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT.

Art. 4 - Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. l'offerta economica;
- b. la cauzione definitiva;
- c. disciplinare e capitolato speciale d'appalto, compresi tutti gli allegati;
- d. Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze tra le imprese (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008;

Art. 5 - Deposito cauzionale definitivo

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la "garanzia definitiva" nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione e nei modi previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo quanto stabilito al comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 6 - Rapporti contrattuali

La Direzione Sanitaria, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità concordate. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Per tutta la durata del contratto l'Azienda, utilizzando personale all'uopo incaricato, avrà piena facoltà di esercitare in ogni momento le verifiche ed i controlli ritenuti opportuni volti a verificare la piena e corretta esecuzione del servizio affidato.

I controlli saranno effettuati alla presenza di un rappresentante dell'impresa aggiudicataria. Tali verifiche non diminuiscono né eliminano la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimane intera ed assoluta. Nel caso l'aggiudicatario, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di erogarlo secondo le modalità e nei termini richiesti, sarà facoltà dell'Azienda provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo del servizio reso rispetto a quello che l'Azienda avrebbe sostenuto se il servizio fosse stato svolto regolarmente a termini di contratto. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l'Azienda riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di

eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

Art. 7 - Disposizioni particolari

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Progetto o con il Direttore dell'Esecuzione, consentono l'immediata esecuzione del servizio.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 - Riferimenti normativi

L'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e le disposizioni concernenti gli appalti pubblici di pertinenza di cui al D.Lgs. 36/2023, per tutto quanto non specificato nel presente capitolato.

Il servizio, in tutte le sue fasi, dovrà essere espletato in osservanza delle "Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 07/05/2015", l'art. 28 "Oggetto della valutazione dei rischi", Capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro", sezione II, e l'art. 271 "Valutazione del rischio", Titolo X "Esposizione ad agenti biologici", Capo II "Obblighi del Datore di Lavoro" del D. Lgs 81/08 del 09/04/2008, e, la Legge 18/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".

L'Appaltatore è obbligato ad adeguarsi a tutte le norme di legge e regolamenti nazionali, regionali e provinciali – anche conseguenti all'emanazione e/o al recepimento di direttive CE – vigenti in materia di tutela ambientale, di salute pubblica e di sicurezza dei lavoratori, nonché a ogni disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso dell'intera durata dell'appalto. Il servizio dovrà, inoltre, essere espletato in ossequio alle disposizioni di sicurezza e organizzative interne dell'Azienda ed alle norme impartite al momento della sottoscrizione della documentazione relativa all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

Dovranno essere altresì rispettate le vigenti norme antinfortunistiche (D. Lgs. 81/2008).

Art. 9 - Modalità di esecuzione e gestione del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trattamento delle reti idriche dedicate alla distribuzione dell'acqua calda sanitaria (ACS) nelle Unità di Offerta dell'Azienda site in Cremona, Via Brescia 207, tramite agente chimico appartenente alla categoria del perossido di idrogeno, finalizzato al controllo e alla prevenzione della diffusione del batterio della Legionella, comprese le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva programmata, ordinaria correttiva e straordinaria.

Manutenzione Ordinaria Preventiva programmata

L'Impresa deve svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria in maniera autonoma e pianificata, con la periodicità necessaria concordata con l'Azienda, in modo da garantire la perfetta efficienza, affidabilità e sicurezza degli impianti, curandone il buon funzionamento e la conservazione, eliminando tempestivamente eventuali inconvenienti ed eseguendo con sollecitudine tutto quanto necessario a garantire il contenimento dei valori di legionella nelle reti idriche, al di sotto delle soglie di sicurezza indicate dalla normativa vigente.

A titolo indicativo si elencano i singoli oneri a carico dell'Impresa, rientranti e già compresi nei canoni semestrali, diretti ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio degli impianti siano in condizioni di efficienza.

- Fornitura e installazione in comodato gratuito delle apparecchiature necessarie al dosaggio del prodotto ed eventuale adattamento dell'impiantistica, nelle quantità e tipologie necessarie, compreso avviamento delle stesse e successiva calibrazione. Al momento della cessazione del contratto (scadenza naturale o rescissione) l'impresa ritira le apparecchiature concesse in comodato provvedendo allo smontaggio delle stesse;
- Fornitura del perossido di idrogeno in quantità adeguata a mantenere le concentrazioni. Il prodotto non dovrà contenere nitrato d'argento, dovrà avere una concentrazione di perossido d'idrogeno del 45-50% e dovrà essere biodegradabile al 100%.
- Controllo mensile e secondo necessità (a richiesta dell'appaltante) per la verifica e l'eventuale ripristino del corretto funzionamento degli impianti tramite le seguenti attività, elencate a titolo indicativo e minimale:

Tempistiche	Interventi
Mensilmente	Verifica collegamenti elettrici
	Verifica collegamenti idraulici
	Verifica livello del perossido d'idrogeno ed eventuale rabbocco
	Verifica corretto funzionamento pompe dosatrici
	Verifica funzionamento contatore lancia impulsi
	Verifica concentrazione reagente come indicato nei Piani di Autocontrollo Rischio Legionellosi delle diverse strutture
	Compilazione registro di controllo come indicato nei Piani di Autocontrollo Rischio Legionellosi
	Operazioni di manutenzione, compreso pezzi di ricambio, e relativa sostituzione
Indicate dalle Linee Guida Nazionali di riferimento e dai Piani di Autocontrollo del Rischio Legionellosi	Flussaggio mensili di tutti i punti terminali
	Controllo mensile della temperatura dell'acqua fredda e calda sanitaria ai fini della prevenzione del rischio legionellosi
	Prelievi e analisi semestrali (130 analisi annuali da eseguirsi presso laboratorio analisi accreditato ACCREDIA, esterno alla Ditta

	appaltatrice) da concordare con la Direzione Sanitaria
	Pulizia e disinfezione dei filtri di tutti i terminali
	Sostituzione annuale dei filtri (aperti, ad esempio a stella o a croce), dei doccini, inclusi i flessibili, di tutti i terminali della struttura

- L'impresa deve fornire eventuali altri prodotti chimici necessari, tutta la minuteria, filtri, doccini, flessibili e tutto il materiale di consumo necessario all'esecuzione del servizio.
- L'Impresa deve fornire servizio di assistenza ai tecnici e ai manutentori che operano presso l'Azienda.
- L'impresa garantisce su tutti gli apparati installati la funzione di Terzo Responsabile.
- L'impresa deve offrire la propria consulenza e dovrà partecipare alla revisione del Documento di Valutazione del Rischio Legionellosi nei sistemi idraulici ed aeraulici redatto dall'azienda.

Durante l'esecuzione del contratto l'Impresa deve presentare alla Direzione Sanitaria e all'Ufficio Tecnico dell'Azienda i seguenti documenti:

- copia schede tecniche dei prodotti utilizzati;
- le certificazioni, i manuali d'istruzione e d'uso, i manuali di manutenzione e le garanzie relativi ai prodotti forniti;
- copia dei registri di controllo tra cui: scheda temperature rilevate, pulizia, disinfezione e sostituzione filtri, controllo reagente, flussaggi ecc. In tutti i casi viene richiesto di indicare il punto esatto in cui si sono effettuate le operazioni precedentemente indicate;
- trasmissione dei referti dei campionamenti effettuati;

Sono a carico della ditta manutentrice anche i seguenti oneri:

- a) tutti gli oneri per trasporti, tiri in alto, dogana, imposte, magazzinaggio, carico, scarico, all'interno ed all'esterno degli immobili relativi all'esecuzione del presente incarico;
- b) tutte le ulteriori prestazioni occorrenti per il perfetto utilizzo del sistema di sanificazione;
- c) smontaggio e trasporto in officina delle apparecchiature per riparazioni non eseguibili in loco;
- d) utilizzo di tutte le opere provvisorie, di protezione e segnaletica necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- e) l'allontanamento giornaliero di eventuali scorie, polveri e/o detriti di qualsiasi genere prodotti dagli impianti e dei materiali di risulta, derivanti da operazioni di manutenzione, restando vietata nel modo più assoluto la formazione di cumuli di rifiuti, anche di piccole entità;
- f) pulizia dei locali immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori di manutenzione ed il relativo sgombero dei materiali di rifiuto o di recupero inutilizzabili (imballaggi, filtri, sfridi di lavorazione, ecc.), compreso il trasporto alle pubbliche discariche e l'onere per i diritti di discarica;
- g) installazione e collaudo

Manutenzione Ordinaria Correttiva

- Per "manutenzione ordinaria correttiva" si intende l'esecuzione degli interventi a guasto avvenuto o problematica riscontrata durante i controlli, tramite il servizio di reperibilità con presidio telefonico permanente 24 ore su 24, per tutta la durata del contratto (inclusi giorni

feriali e festivi), a seguito di qualsiasi malfunzionamento, interruzione, anomalia o guasto improvviso, nonché ogni intervento atto al ripristino della corretta funzionalità e sicurezza degli impianti.

- L'Impresa deve rendere noto il relativo recapito telefonico mediante comunicazione ufficiale all'Ufficio Tecnico dell'Azienda.
- L'impresa deve svolgere tutti gli interventi e sostituzioni necessari a garantire il regolare funzionamento degli impianti ed il contenimento dei valori di legionella nelle reti idriche al di sotto delle soglie di sicurezza indicate dalla normativa vigente.
- La manutenzione Ordinaria Correttiva comprende anche l'intervento per il ripristino di eventuali valori di legionella riscontrati al di sopra di 1000 ufc/l, tramite bonifiche shock delle reti idriche entro 24 ore dalla richiesta inviata dall'Azienda.
- Nella manutenzione correttiva sono inclusi eventuali interventi di sostituzioni di parti meccaniche ed elettroniche della stazione di dosaggio (pompa dosatrice, vasca di contenimento, ecc.) in caso di rottura o malfunzionamento. Tutte le spese sono comprese nei canoni semestrali.

Tempistiche	Interventi
Interventi correttivi al bisogno	Interventi di sostituzione parti meccaniche ed elettroniche della stazione di dosaggio.
	Intervento di shock chimico quale azione correttiva.
	Ricampionamento almeno dai punti precedentemente risultati positivi.

Manutenzione Straordinaria

- Per "manutenzione straordinaria" si intende l'esecuzione di interventi, richiesti esplicitamente dall'Azienda, non riconducibili alla manutenzione ordinaria preventiva e correttiva, per la modifica, l'adattamento, l'aggiornamento funzionale, nonché per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti a seguito di disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso del contratto.
- Rientra inoltre nella manutenzione straordinaria ogni altro intervento di riparazione di anomalie di funzionamento o danneggiamento non imputabili agli impianti stessi ed allo svolgimento della loro corretta manutenzione periodica, ma a cause esterne involontarie come, ad esempio, fenomeni imprevedibili, atti vandalici, manomissioni, lavori, errato utilizzo da parte degli utenti, ecc.
- L'Impresa ha inoltre la facoltà di proporre all'Azienda, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, secondo le prescrizioni del presente articolo.
- Non saranno considerati a carico dell'Azienda l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria derivanti da incuria dovuta a scarsa manutenzione o operazioni eseguite "non a regola d'arte" da parte dell'Impresa.
- In generale l'Impresa deve rendersi disponibile a realizzare qualsiasi tipo di intervento riguardante la straordinaria manutenzione degli impianti in questione, compresi gli eventuali ampliamenti con le modalità di cui al presente articolo. In questi ultimi casi saranno a carico dell'Impresa gli eventuali oneri di progettazione ed il rilascio delle eventuali relative certificazioni finali.
- Gli interventi di manutenzione straordinaria, sia quelli richiesti direttamente dall'Azienda sia quelli necessari a seguito dei controlli periodici, possono essere eseguiti dall'Impresa

esclusivamente dietro presentazione di un preventivo di spesa corredato da dettagliata analisi dei prezzi secondo quanto indicato all'art. 5 comma 1 lettera B del capitolato oneri. Non sono accettati preventivi recanti voci a corpo non dettagliate nello specifico. Ogni preventivo deve successivamente essere approvato dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda con autorizzazione scritta all'esecuzione dell'intervento.

- L'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rivolgersi ad altri operatori economici, nel caso in cui, eseguita una comparazione tra i prezzi offerti dall'Impresa e quelli di mercato, vi sia una differenza sostanziale, senza che questa possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.
- In questo caso l'impresa con la propria organizzazione deve comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell'intervento straordinario. L'Impresa non può rifiutarsi di accettare i lavori, da lei proposti, ma eseguiti da ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto; viene in ogni caso effettuato un controllo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

L'Azienda provvede ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria in base alle reali necessità e comunque a suo insindacabile giudizio. Essa quindi non assume nessun impegno di affidare la totalità dei lavori della manutenzione straordinaria che si rendessero necessari durante la validità temporale del Contratto, anche se corredati da preventivo di spesa.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Azienda acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 11 - Personale

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio con proprio personale, scelto, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all'espletamento dello stesso, in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio stesso, garantendo l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo con immediata sostituzione nel caso di eventuali assenze.

L'Appaltatore deve fornire e mantenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con l'indicazione della qualifica, del sesso e dell'età, e recante, inoltre, gli estremi di iscrizione agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme vigenti inerenti la salute e la sicurezza del proprio personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto e, in particolare, dell'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, ha l'obbligo del rispetto delle vigenti norme igieniche e antinfortunistiche; conseguentemente, la Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità in merito.

Nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme procedurali e di tener conto delle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e delle misure di prevenzione e emergenza adottate dall'Azienda in relazione all'attività, e di cui al Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno rigoroso e corretto e dovrà essere munito di una divisa di foggia e colore unica per tutti i propri dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, utilizzando gli appositi DPI ove previsto, e munito altresì di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della ditta, il nome e cognome, la fotografia e la qualifica del dipendente.

La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia.

L'Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non avessero una condotta irreprensibile ed in regola con le leggi sanitarie.

Art. 12 - Rappresentante dell'impresa.

Entro 15 giorni dalla data di Aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà segnalare, con apposita comunicazione scritta da inviare all'Azienda, il nominativo, l'indirizzo, il recapito telefonico e la qualifica della persona a cui l'Azienda potrà fare riferimento, in qualità di Responsabile dell'Appaltatore, per tutte le incombenze di ordine gestionale.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà controllare il personale impiegato e fare osservare le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio, provvedere al regolare rifornimento dei materiali d'uso e al controllo dello stato di tutto quanto si renda necessario.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile dell'Appaltatore si intenderanno come fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

L'impresa dovrà inoltre comunicare l'indirizzo ove inviare ogni eventuale comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del Responsabile dell'Appaltatore.

Art. 13 - Verifiche e controlli

Il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione dell'Azienda effettueranno in contraddittorio controlli qualitativi con frequenza bimestrale e ispezioni straordinarie ogniqualvolta lo ritengano opportuno, per verificare che le modalità operative con cui è svolto il servizio siano rispondenti a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto che sarà stipulato.

Art. 14 - Analisi

Prelievi e analisi semestrali a carico della ditta appaltatrice nei punti indicati dalla Direzione Sanitaria. Sono previsti fino a 130 analisi annuali da eseguirsi semestralmente, presso laboratorio analisi accreditato ACCREDIA, esterno alla Ditta appaltatrice.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Azienda di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il venir meno, per qualsiasi motivo, di tale rapporto di fiduciarità potrà costituire, previa messa in mora, motivo di risoluzione in danno del contratto.

Art. 16 - Pagamento dei corrispettivi

L'Azienda provvederà al pagamento delle fatture entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica (CODICE UNIVOCO UFFICIO: 6PB59OS) che dovrà essere intestata a:

Azienda Speciale Comunale
CREMONA SOLIDALE
Via Brescia, 207
26100 CREMONA
P.IVA: 01310740194
C.F.: 93042130190

Operazione con imposta versata dal cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment).

Il pagamento della fattura è subordinato:

- a) all'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'operatore (acquisizione del DURC);
- b) alla verifica di conformità del servizio/fornitura;
- c) agli adempimenti previsti dalla L.136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari).

L'appaltatore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, 1° periodo, dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei connessi flussi finanziari. Conseguentemente, a fronte di tali obblighi, s'impegna a comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo succitato articolo di legge. Parimenti, entro lo stesso predetto termine di 7 giorni, si obbliga a comunicare, a mezzo dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 28/12/2000, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si avverte che qualora l'appaltatore ponga in essere transazioni finanziarie riconducibili all'affidamento dei lavori oggetto del presente capitolato senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il relativo contratto s'intenderà risolto.

Art. 17 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'Azienda acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. L'Appaltatore stesso si obbliga, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali, nonché al pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro. È tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, dotando i propri dipendenti di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (DPI), in conformità alle vigenti norme in materia (D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e norme correlate) e in relazione ai rischi propri dell'attività oggetto del presente capitolato e ai rischi interferenti.

Prima dell'inizio dell'appalto, l'impresa aggiudicataria, dovrà fornire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in corso di validità e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, che verrà fornita, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nelle modalità specifiche richieste dalla stazione appaltante nell'ambito del coordinamento e della cooperazione tra imprese previsti dall'articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Azienda e l'Appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto e sulle attività specifiche dell'Azienda. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, la Stazione appaltante provvederà all'elaborazione del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali), provvedendo all'aggiornamento e alla rideterminazione dei costi della sicurezza, qualora vengano apportate varianti al contratto.

Art. 19 - Tutela contro terzi e responsabilità civile

È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Azienda, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00= (unmilione/00). Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Modifiche alle condizioni contrattuali

Potranno essere prese in considerazione variazioni contrattuali che non modifichino la sostanza della prestazione richiesta, e che si rendano necessarie a seguito di modificazioni o innovazioni tecnologiche o di fatti organizzativi che l'Azienda valuterà.

L'Appaltatore non potrà dare autonomamente corso a variazioni del servizio.

Qualunque modifica sarà oggetto di accordo fra le parti.

Art. 21 - Limiti del subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda, è soggetto ai limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

La volontà di ricorrere al subappalto dovrà essere esplicitata nei documenti di gara, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto nel corso di esecuzione del servizio.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto e del credito

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 23 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 24 - Penalità

La reiterata irregolarità del servizio potrà costituire, previa messa in mora dell'Appaltatore, motivo di risoluzione in danno del contratto.

Potranno essere applicate penali in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nel caso in cui il servizio sia reso in maniera difforme da quanto concordato o in caso di ritardo rispetto alla programmazione concordata con l'Ufficio Tecnico.

In ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 25 - Risoluzione del contratto ed impossibilità sopravvenuta

L'Azienda si riserva il diritto di risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5, o comunque perdita della categoria richiesta per l'effettuazione del servizio;
- verificarsi di una delle condizioni di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023;
- cessione del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale della Stazione Appaltante.

Il contratto sarà risolto per inadempienza, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione avverrà con comunicazione scritta ed avrà, ai sensi dell'art. 1458 c.c., effetto così al momento in cui si sia manifestato l'effetto dell'inadempienza, salvo il diritto dell'Azienda di richiedere all'appaltatore tutti i danni comunque subiti a causa della sua inadempienza.

L'eventuale impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile all'appaltatore produce gli effetti di cui all'art. 1256 c.c.

Qualora l'Impresa dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pura facoltà dell'Azienda di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'Impresa e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento. In casi di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione prestata, a titolo di penale e indennizzo, e procederà ad affidare il servizio a terzi. L'affidamento a terzi, in questo caso, avverrà a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi è notificato all'Impresa inadempiente alla quale sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'Impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 26 - Spese e imposte

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e imposte inerenti alla redazione e registrazione del contratto d'appalto, nonché degli atti successivi e conseguenti.

Art. 27 - Altre clausole

L'appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuto, senza pretendere alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori, salvi casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il presente contratto in buona fede (art. 1375 c.c.) con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione sarà obbligato (art. 1176 c.c.) ed osservati i criteri di correttezza.

L'appaltatore è tenuto a conformarsi al Codice di Comportamento aziendale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si applica il Codice Civile e la normativa vigente e sopravvenuta in materia.

Ogni controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del servizio, sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona, previo esperimento del tentativo di Accordo Bonario.